

Codice Fiscale Ditta:

Codice Ditta:

**DENUNCIA DI CESSAZIONE DITTA - AUTOCERTIFICAZIONE**

<b>SEDE CORRISPONDENZA</b>		
	N.:	C.A.P.:
Comune:	Prov.:	Nazionale:
E-Mail:	Telefono:	

Data Cessazione:

Motivo della cessazione:

Conforme all'originale

Codice Fiscale Ditta:

Codice Ditta:

**DENUNCIA DI CESSAZIONE DITTA - AUTOCERTIFICAZIONE**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche

Il sottoscritto

**Codice Fiscale**

Cognome:

Nome:

**Indirizzo**

Comune:

N.:

C.A.P.:

Mail:

Prov.:

Nazione:

Mail Pec:

Informazioni aggiuntive:

Telefono:

**consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,**

DICHIARA

di agire in qualità di

ai sensi della legge n.12/1979 e di avere il mandato a provvedere, per conto ed in nome della Ditta, allo svolgimento degli adempimenti INAIL, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e si impegna ad esibirlo su richiesta dell'Istituto. Dichiaro di avere ricevuto il consenso espresso dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 03/06/2003 e successive modifiche).

---

Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"

Articolo 1

*Esercizio della professione di consulente del lavoro*

1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40 nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

*Omissis*

3. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art.8 della presente legge.

4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscali istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

*Omissis*